

STATUTO

Articolo 1

(Denominazione)

È costituita una società per azioni sotto la denominazione Camfin S.p.A. (di seguito, “**Camfin**” o la “**Società**”).

Articolo 2

(Sede legale)

- 2.1. La Società ha la sede legale in Italia, nel Comune di Milano.
- 2.2. Con delibera del consiglio di amministrazione possono essere istituite, trasferite e soppresse - in Italia e all'estero - sedi secondarie, filiali, succursali tecniche e amministrative, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere; inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione può essere disposto il trasferimento della sede legale della Società all'interno del territorio italiano.

Articolo 3

(Oggetto sociale)

- 3.1. La Società ha per oggetto esclusivo (a) la detenzione, gestione e successiva dismissione (i) della partecipazione, sia diretta che mediata, in Pirelli & C. S.p.A. (“**Pirelli**”) (che costituisce l'*asset* principale della Società) e (ii) di qualsiasi altra partecipazione e/o attività diversa dalla partecipazione in Pirelli e (b) l'acquisto, la detenzione e la gestione di partecipazioni e/o interessenze e/o strumenti finanziari in società italiane e straniere nell'ottica di una successiva dismissione nell'ambito di attività tipicamente di *private equity*.
- 3.2. La Società potrà anche svolgere, in modo non prevalente, ogni altra operazione o attività commerciale, finanziaria, industriale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, ritenuta dagli amministratori necessaria o utile per il perseguimento dell'oggetto sociale, ivi incluse, a titolo esemplificativo, la concessione di finanziamenti, il rilascio di garanzie bancarie, fidejussioni, e qualsiasi altra garanzia reale o personale, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero in favore di società controllate della Società.

- 3.3. Sono comunque espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a persone iscritte in registri professionali, le attività di cui all'art. 106 del D. Lgs. No. 385 dell'1 settembre 1993, nei limiti in cui sono svolte nei confronti del pubblico, nonché le attività non consentite ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

Articolo 4

(Durata)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 che segue, il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2100.

Articolo 5

(Capitale sociale e Azioni)

- 5.1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 110.000.000,00 (centodiecimilioni/00), ed è suddiviso in 534.415.167 azioni ordinarie senza valore nominale espresso (le "**Azioni**" e, ciascuna di esse, una "**Azione**"), di cui **(i)** n. 229.792.496 azioni di categoria "A" (le "**Azioni A**"), **(ii)** n. 129.191.873 azioni di categoria "B" (le "**Azioni B**") e **(iii)** n. 175.430.798 azioni di categoria "C" (le "**Azioni C**").
- 5.2. Le Azioni A sono nominative, indivisibili e ciascuna di esse attribuisce tre voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società ai sensi dell'art. 2351, c. 4, del codice civile, nonché gli ulteriori diritti previsti nel presente Statuto. Le Azioni B sono nominative, indivisibili e, con l'eccezione di quanto indicato al successivo Articolo 15.4(c) con riguardo alla possibilità di nomina di 1 (un) amministratore, sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Le Azioni C sono nominative, indivisibili e ciascuna di esse attribuisce un voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli ulteriori diritti previsti nel presente Statuto. Tutte le Azioni conferiscono ai loro titolari i medesimi diritti patrimoniali, salvo quanto previsto nel presente comma.
- 5.3. In caso di Trasferimenti di Azioni di classe B o di Classe C a soci titolari di Azioni di classe A, le Azioni di classe B o di Classe C trasferite mantengono i loro diritti e prerogative e non si convertono in Azioni di classe A.

- 5.4. In caso di aumenti di capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso o limitato nel rispetto delle leggi applicabili. In caso di operazioni di aumento di capitale a titolo gratuito, frazionamenti azionari o altre operazioni equivalenti, le stesse dovranno incidere nella stessa identica proporzione su tutte le Azioni, con diritto di opzione spettante ai titolari di Azioni della medesima categoria di quelle oggetto di emissione, di tal che, all'esito della relativa operazione, il rapporto tra le diverse categorie di Azioni rimanga inalterato. In caso di aumenti di capitale a pagamento senza esclusione del diritto di opzione, i soci titolari di una categoria di Azioni avranno il diritto di ricevere e sottoscrivere Azioni della medesima categoria. Nel caso in cui alcuni soci titolari di Azioni di categoria non abbiano esercitato integralmente il diritto di opzione loro spettante, gli altri soci titolari di Azioni della medesima categoria avranno diritto ad esercitare il diritto di prelazione sulle Azioni rimaste inoperte. Qualora a seguito dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione sopra citati residuino Azioni di categoria di nuova emissione non sottoscritte, queste potranno essere sottoscritte – con procedura conforme all'esercizio della opzione e della prelazione – da parte dei soci titolari delle altre categorie di Azioni in proporzione al numero di Azioni di titolarità del relativo socio al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale rispetto al numero complessivo di Azioni in cui risulterà suddiviso il capitale sociale della Società a tale data.
- 5.5. Con delibera dell'Assemblea, il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché di ogni altro elemento patrimoniale consentito, nel rispetto delle leggi applicabili, delle disposizioni del presente Statuto e delle delibere dell'Assemblea.
- 5.6. Le Azioni sono allocate tra i soci in proporzione al capitale sociale sottoscritto, ma non necessariamente in proporzione al valore dei conferimenti. In ogni caso, il valore dei conferimenti non può essere, nel complesso, inferiore all'ammontare complessivo del capitale sociale della Società.
- 5.7. Le Azioni sono rappresentate da certificati azionari.

- 5.8. In caso di comproprietà di una o più Azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società, salvo quanto previsto dall'art. 2347 del codice civile, devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 6.

(Trasferimento di Azioni)

6.1. Definizioni. Ai fini del presente Statuto:

- “**Affiliata**” indica **(i)** in relazione ad un socio della Società, qualsiasi Persona che, direttamente o indirettamente, è Controllata da, ovvero Controlla, ovvero è sottoposta a Controllo congiunto con, tale socio della Società, nonché **(ii)** in relazione ad un Socio di Minoranza di Classe A, il terzo che abbia acquistato Azioni da detto socio con il consenso del Socio di Maggioranza di Classe A e in relazione al quale il Socio di Maggioranza di Classe A, nel prestare il proprio consenso, abbia indicato di considerare detto terzo come Affiliato del Socio di Minoranza di Classe A trasferente.
- “**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e da qualsiasi altro giorno in cui le banche non sono aperte per l'esercizio della loro ordinaria attività nella città di Milano (Italia).
- “**Controllo**” indica la titolarità, diretta o indiretta, di più del 50% (cinquanta per cento) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria. I termini “**Controllante**” e “**Controllata**” saranno interpretati in maniera conforme.
- “**Partecipazione**” indica qualunque Azione e relativi diritti di opzione, sottoscrizione, o prelazione ai sensi delle leggi applicabili, e qualunque altro strumento, titolo o diritto, ivi inclusi strumenti finanziari, *warrant* e/o obbligazioni convertibili, che conferisca il diritto di voto, il diritto di acquistare, a farsi assegnare, di ricevere o di sottoscrivere, in qualunque forma, Azioni, ivi inclusi eventuali derivati detenuti direttamente o indirettamente che conferiscano al beneficiario una posizione lunga sulle Azioni, anche laddove detenuti dalla Società e/o da sue Controllate.

- “**Persona**” indica qualsiasi persona fisica, società di capitali, *partnership*, associazione, società, consorzio, organizzazione senza personalità giuridica o altra entità, i loro successori e aventi causa consentiti o cessionari.
- “**Trasferimento**” indica qualunque operazione, atto o negozio, effettuato a titolo oneroso o gratuito, su base volontaria o coattiva, a titolo temporaneo o definitivo, ed attuato direttamente o come conseguenza di qualsiasi altra operazione o atto o negozio (quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, vendita, cessione fiduciaria, vendita o assegnazione forzata, trasferimento a patrimoni destinati, conferimento in natura, permuta, cessione di azienda o di rami di azienda, donazione, *trust*, fusioni, scissioni, contratti di prestito titoli, contratti a termine o altri strumenti derivati) o qualsiasi altro atto di disposizione, in forma diretta o indiretta, in favore di terzi, per effetto del quale si consegua alcuno dei seguenti risultati: **(i)** il trasferimento della piena proprietà o la costituzione, modificazione od estinzione di diritti reali di godimento o di garanzia (ivi espressamente inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali diritti di pegno, di usufrutto o di nuda proprietà) di Partecipazioni nella Società, (anche attraverso la cessione del Controllo di Persone giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, tale Partecipazione) e/o **(ii)** l’attribuzione o il trasferimento, a qualunque titolo, del diritto di acquistare o sottoscrivere Partecipazioni nella Società, restando inteso che **(a)** qualsiasi costituzione di pegno o concessione di altra garanzia reale sulle Partecipazioni nella Società in relazione a contratti di finanziamento di cui la Società sia beneficiaria (a condizione che, in tal caso, il costituente il pegno mantenga i diritti di voto sulla Partecipazione oggetto di pegno e qualsiasi diritto di sottoscrivere ulteriori azioni della Società in assenza di, e fino al verificarsi di, un inadempimento ai sensi del relativo contratto di finanziamento) e successivo trasferimento a seguito di escussione - in qualsiasi forma effettuata ai sensi e come regolata nel relativo contratto di pegno - e **(b)** l’acquisto o la cessione da parte della Società di Azioni proprie (come di seguito definite), e la costituzione di

pegno su di esse, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa applicabile, non costituiscono un Trasferimento ai sensi del presente Articolo 6 e, pertanto, non sono limitati o ristretti in alcun modo. Il termine “**Trasferitario**”, “**Trasferente**” ed il verbo “**Trasferire**” saranno interpretati in maniera conforme.

- 6.2. Regole generali. Nei limiti di cui al presente articolo 6, le Azioni sono liberamente trasferibili ai soci della Società ed a terzi.
- 6.3. Periodo di Lock-up. Fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti (come di seguito definiti), non è consentito alcun Trasferimento fino **(i)** alla data del 23 marzo 2031, ovvero, se precedente, **(ii)** in caso di escussione di un pegno (o di altra garanzia reale) su tutte le o parte delle Partecipazioni nella Società concesso in relazione a contratti di finanziamento di cui la Società sia beneficiaria ai sensi del punto (ii)(a) della definizione di “Trasferimento” di cui precedente articolo 6.1, la data della predetta escussione (il “**Periodo di Lock-up**”).
- 6.4. Trasferimenti Consentiti. In parziale deroga alle restrizioni di cui al presente Statuto,
- (i)** ciascun socio della Società di Classe A, di Classe B o di Classe C potrà Trasferire, in tutto o in parte, la propria Partecipazione ad un’Affiliata, fermo restando che: **(a)** quale condizione sospensiva al Trasferimento (espressamente prevista anche a favore degli altri Soci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1411 del codice civile), l’acquirente divenga parte di tutti i patti parasociali sottoscritti dal socio Trasferente, ove esistenti, in tal modo accettando incondizionatamente e per iscritto tali patti e assumendo, per l’effetto, tutti i diritti e gli obblighi del socio trasferente in relazione a tali patti; e **(b)** quale condizione risolutiva del Trasferimento (con efficacia *ex nunc*), l’Acquirente continui ad essere un’Affiliata del socio Trasferente dopo il perfezionamento del Trasferimento, fermo restando che il socio Trasferente rimarrà solidalmente responsabile con l’acquirente per gli obblighi di quest’ultimo ai sensi del presente Statuto e qualsiasi patto parasociale applicabile;
- (ii)** sono consentiti i Trasferimenti delle Azioni B e delle Azioni C al Socio di Maggioranza di classe A (come di seguito definito);

(iii) sono consentiti inoltre i Trasferimenti di Azioni B e di Azioni C ai soci della rispettiva categoria, ferma l'applicazione del Diritto di Prelazione (come *infra* Definito) di cui al successivo Articolo 6.5, nonché – con riferimento alle Azioni B – del Diritto di Prelazione di classe B (come *infra* definito) di cui al successivo Articolo 6.6 e – con riferimento alle Azioni C – del Diritto di Prelazione di classe C (come *infra* definito) di cui al successivo Articolo 6.7;

(iv) sono consentiti i Trasferimenti delle Azioni B e delle Azioni C ai Soci di Minoranza di classe A (come di seguito definiti), ferma l'applicazione del Diritto di Prelazione di cui al successivo Articolo 6.5, nonché – con riferimento alle Azioni B – del Diritto di Prelazione di classe B di cui al successivo Articolo 6.6 e – con riferimento alle Azioni C – del Diritto di Prelazione di classe C (come *infra* definito) di cui al successivo Articolo 6.7;

(v) sono consentiti i Trasferimenti delle Azioni B e delle Azioni C a terzi non soci con il consenso del Socio di Maggioranza di classe A, ferma l'applicazione del Diritto di Prelazione di cui al successivo Articolo 6.5, nonché – con riferimento alle Azioni B – del Diritto di Prelazione di classe B di cui al successivo Articolo 6.6 e – con riferimento alle Azioni C – del Diritto di Prelazione di classe C (come *infra* definito) di cui al successivo Articolo 6.7;

(vi) sono consentiti i Trasferimenti di Azioni A di ciascun Socio di Minoranza di classe A con il consenso del Socio di Maggioranza di classe A, ferma l'applicazione del Diritto di Prelazione di cui al successivo Articolo 6.5; e

(vii) è consentita la costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia (ivi espressamente inclusi, a titolo esemplificativo, eventuali diritti di pegno, di usufrutto o di nuda proprietà) sulle Azioni a condizione che, in tal caso, il costituente il pegno mantenga i diritti di voto sulla Partecipazione oggetto di pegno e qualsiasi diritto di sottoscrivere ulteriori azioni della Società;

(tutti i Trasferimenti di cui ai punti del presente Articolo 6.4, congiuntamente, i “**Trasferimenti Consentiti**”, e ciascuno di essi un “**Trasferimento Consentito**”).

6.5. Diritto di Prelazione del Socio di Maggioranza di classe A.

6.5.1. Qualunque socio che detenga una partecipazione:

(i) di minoranza di classe A del capitale sociale che intenda procedere ad un Trasferimento, dopo lo scadere del Periodo di Lock-up, a favore di un terzo o di un altro socio, ovvero

(ii) di classe B o di Classe C, che intenda procedere ad un Trasferimento rispettivamente a favore di altro socio di classe B, di classe C o di un Socio di Minoranza di classe A o, dopo lo scadere del Periodo di Lock-up, anche a favore di un terzo, sarà tenuto a seguire la procedura di offerta in prelazione di seguito descritta (la “**Procedura di Prelazione**”).

6.5.2. In particolare, il Socio che intenda procedere a un Trasferimento (in seguito, il “**Socio Trasferente**”), dovrà preventivamente offrire le Azioni oggetto del possibile Trasferimento (in seguito, le “**Azioni in Vendita**”), a parità di condizioni, al socio titolare della maggioranza delle azioni di classe A (il “**Socio di Maggioranza di classe A**”). Il Socio di Maggioranza di classe A avrà il diritto di acquistare tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita (in seguito, il “**Diritto di Prelazione**”).

6.5.3. La Procedura di Prelazione si svolgerà secondo quanto di seguito previsto:

(a) il Socio Trasferente dovrà trasmettere una comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r. o posta certificata (in seguito, la “**Comunicazione di Prelazione**”), al Socio di Maggioranza di classe A, al presidente del consiglio di amministrazione (o, in sua mancanza, al vicepresidente) ed agli altri soci della medesima categoria di Azioni, precisando in particolare:

- i dati identificativi del soggetto che intende acquistare le Azioni in Vendita (in seguito, l’“**Offerente**”), ivi inclusi, qualora l’Offerente sia una società o un qualsiasi altro ente od organizzazione, tutti i dati identificativi del/dei soggetto/i che, direttamente o indirettamente, controlla/controllino tale società ovvero dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente a tale ente od organizzazione;
- il numero di Azioni in Vendita;
- i termini e le condizioni economiche e contrattuali del Trasferimento, ivi compreso il corrispettivo e le modalità di

pagamento e, qualora il corrispettivo non sia in denaro, il corrispondente valore in denaro attribuito alle azioni in vendita anche in ragione del valore dei beni offerti in corrispettivo dall'Offerente (in seguito, il “**Valore Convenzionale**”).

Alla Comunicazione di Prelazione deve essere allegata copia dell'offerta di acquisto ricevuta dall'Offerente.

- (b) Il Socio di Maggioranza di classe A avrà diritto di prelazione per l'acquisto di tutte (e non meno di tutte) le Azioni in Vendita, allo stesso prezzo (ovvero, nel caso in cui il corrispettivo del prospettato Trasferimento non sia interamente rappresentato in denaro, al Valore Convenzionale o, in caso di richiesta di nomina di un Arbitratore, come meglio di seguito previsto, al valore di mercato delle Azioni in Vendita determinato dall'Arbitratore medesimo secondo quanto di seguito previsto) e agli stessi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Prelazione.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di Prelazione (in seguito, il “**Termine di Esercizio**”), il Socio di Maggioranza di classe A, qualora intenda avvalersi del Diritto di Prelazione dovrà darne apposita comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione ed al Socio Trasferente (in seguito, la “**Comunicazione di Accettazione**”).

- (c) Nel caso in cui il Socio Trasferente intenda procedere ad un Trasferimento a titolo gratuito ovvero il corrispettivo delle Azioni in Vendita non sia interamente rappresentato in denaro (così, ad esempio, in caso di permuta, conferimento in natura, fusione, scissione, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda), il prezzo dell'acquisto in prelazione delle Azioni in Vendita sarà pari al Valore Convenzionale, salvo che il Socio di Maggioranza di classe A abbia richiesto, nella Comunicazione di Accettazione, la nomina di un esperto affinché questi proceda alla determinazione del valore di mercato delle Azioni in Vendita.

L'esperto sarà scelto tra una primaria *investment bank* e/o società di revisione ed agirà in qualità di arbitratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1349, primo comma, del codice civile (in seguito, l'«**Arbitratore**»), in base alla procedura di seguito disciplinata:

- (i) l'Arbitratore sarà nominato di comune accordo dal Socio Trasferente e il Socio di Maggioranza di classe A, ovvero, in mancanza di accordo entro i 15 (quindici) giorni successivi al Termine di Esercizio, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, su istanza del socio più diligente;
 - (ii) nell'esecuzione del proprio incarico, l'Arbitratore agirà con equo apprezzamento, ai sensi dell'art. 1349, primo comma, del codice civile e provvederà ad emettere la propria determinazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla nomina e, in ogni caso, ad utilizzare i criteri di valutazione adottati nella migliore prassi di mercato nazionale ed internazionale, tenendo conto, tra l'altro, dei criteri di valutazione di cui all'art. 2437-*ter* del codice civile applicati a Camfin e Pirelli, nonché di ogni circostanza e condizione che venga normalmente tenuta in considerazione nella valutazione di partecipazioni sociali, ove rilevante ai fini della valutazione delle Azioni in Vendita.
- (d) Qualora il valore di mercato delle Azioni in Vendita, come determinato dall'Arbitratore, risulti inferiore al Valore Convenzionale, il prezzo dell'acquisto in prelazione delle Azioni in Vendita sarà pari al valore di mercato determinato dall'Arbitratore, ma in tal caso il Socio Trasferente potrà rinunciare al prospettato Trasferimento, dandone comunicazione scritta entro il 10° (decimo) giorno successivo alla ricezione della comunicazione contenente la determinazione dell'Arbitratore, e il Diritto di Prelazione si intenderà come non esercitato. Qualora, invece, il valore di mercato delle Azioni in Vendita, come determinato dall'Arbitratore, risulti almeno pari al Valore Convenzionale, il prezzo dell'acquisto in prelazione delle Azioni in Vendita sarà pari al valore di mercato delle Azioni in Vendita come determinato dall'Arbitratore, ma il Socio di Maggioranza di

classe A che abbia esercitato il Diritto di Prelazione potrà rinunciare a tale esercizio, dandone comunicazione scritta entro il 10° (decimo) giorno successivo alla ricezione della comunicazione contenente la determinazione dell'Arbitratore.

- (e) In caso di esercizio del Diritto di Prelazione, il Trasferimento delle Azioni in Vendita al Socio di Maggioranza di classe A e il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire contestualmente, entro 15 (quindici) giorni dall'ultima delle seguenti date: **(i)** la data in cui risulti ricevuta, da parte del Socio Trasferente, la Comunicazione di Accettazione, ovvero, nei casi di cui al punto (c) che precede, la data di ricezione della comunicazione contenente la determinazione dell'Arbitratore; e **(ii)** la data del rilascio delle eventuali autorizzazioni e nulla osta da parte di Autorità competenti prescritti dalla legge ai fini del suddetto Trasferimento.

6.6. *Diritto di Prelazione di classe B.*

6.6.1. Laddove la Procedura di Prelazione di cui al precedente Articolo 6.5 abbia avuto a oggetto Azioni B e il Socio di Maggioranza di classe A non abbia esercitato il Diritto di Prelazione, si applicherà la seguente procedura (in seguito, la “**Procedura di Prelazione di classe B**”):

- (i) il Socio Trasferente sarà tenuto ad offrire le Azioni in vendita preventivamente agli altri soci di classe B e, in subordine, ai soci titolari di Azioni di classe A diversi dal Socio di Maggioranza di classe A (“**Soci di Minoranza di classe A**”), tramite nuova raccomandata con avviso di ricevimento inviata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione, contenente la composizione dei diritti offerti e l'indicazione che il Socio di Maggioranza di classe A non ha esercitato la prelazione ai sensi del precedente Articolo 6.5 del presente Statuto, le generalità dell'aspirante acquirente (e, nel caso in cui questi sia una società, le generalità delle persone che direttamente o indirettamente esercitano il controllo su tale acquirente), il corrispettivo e tutti i termini e le condizioni del trasferimento allegando gli accordi raggiunti con il proposto trasferitario o l'offerta da esso presentata,

l'avvertenza che, ove uno dei soci di classe B non intenda o non possa esercitare la prelazione, i diritti spettantigli accresceranno automaticamente e proporzionalmente i diritti oggetto di prelazione di quei soci che, viceversa, intendano esercitarla e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato a tali ulteriori diritti all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante, nonché, per l'ipotesi in cui l'offerta provenga da un terzo, dopo lo scadere del periodo di Lock-up, o da uno dei Soci di Minoranza di classe A, l'avvertenza ai Soci di Minoranza di classe A che, ove successivamente al completamento delle formalità di cui alla Procedura di Prelazione e della Procedura di Prelazione di classe B, **(a)** il diritto di prelazione non risulti esercitato dai Soci di classe B ovvero **(b)** il diritto di prelazione non risulti esercitato dai Soci di classe B con riferimento alla totalità delle Azioni B offerte e vi siano pertanto ancora Azioni B rimanenti e il Socio Trasferente non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle Azioni B offerte ovvero **(c)**, ove accetti l'esercizio della prelazione solo per parte delle azioni offerte, detti Soci di Minoranza di classe A potranno esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni da essi detenute (il “**Diritto di Prelazione di classe B**”).

- (ii) Salvo quanto previsto al successivo Articolo 6.6.2, la prelazione potrà essere esercitata dai soci non trasferenti mediante comunicazione inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Socio Trasferente, a ciascuno degli altri soci di classe B e ai Soci di Minoranza di classe A, per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel termine, stabilito a pena di decadenza di 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto (i), contenente espressa dichiarazione di voler esercitare irrevocabilmente e incondizionatamente la prelazione alle condizioni indicate nella comunicazione del Socio Trasferente di cui al precedente paragrafo (i), restando inteso che, salvo rinuncia espressa, tale prelazione si

intenderà automaticamente esercitata anche relativamente ai diritti accresciuti proporzionalmente a ciascun socio per effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci aventi diritto.

- 6.6.2. Qualora il Socio Trasferente intenda disporre della propria Partecipazione a titolo gratuito ovvero a fronte di un corrispettivo che non sia interamente rappresentato in denaro (così, ad esempio, in caso di permuta, conferimento in natura, fusione, scissione conferimento d'azienda o di ramo d'azienda), troverà applicazione *mutatis mutandis* la disciplina, inclusa la relativa procedura, descritta al precedente Articolo 6.5.3(c).
- 6.6.3. In caso di esercizio del Diritto di Prelazione di classe B nei termini di cui sopra, il trasferimento delle Azioni in Vendita ai soci che abbiano esercitato tale diritto ed il pagamento del prezzo in contanti dovrà avvenire contestualmente entro 15 (quindici) giorni di calendario dall'ultima delle seguenti date: **(i)** la data in cui il Socio Trasferente ha ricevuto comunicazioni di esercizio della prelazione ai sensi dei precedenti articoli ovvero **(ii)** nel caso in cui l'acquisto delle Azioni in Vendita di parte di uno o più soci che hanno esercitato il diritto di prelazione richieda, ai sensi di legge e regolamento la previa autorizzazione di una pubblica autorità nazionale o comunitaria, entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data in cui il socio interessato abbia ottenuto le relative autorizzazioni, fermo restando che, nel caso in cui anche solo una delle necessarie autorizzazioni non sia stata rilasciata senza condizioni entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data in cui il Socio Trasferente ha ricevuto la comunicazione di esercizio ai sensi del precedente Articolo 6.6.1 (ii), ai fini del presente articolo, si intenderà che il socio beneficiario non ha esercitato la prelazione e, quindi, il Socio Trasferente potrà liberamente trasferire le Azioni in Vendita all'Offerente alle condizioni e ai termini indicati nella comunicazione di cui al precedente Articolo 6.6.1 (i).
- 6.6.4. Per l'ipotesi in cui, successivamente al completamento delle formalità di cui alla Procedura di Prelazione e della Procedura di Prelazione di classe B, il diritto di prelazione non risulti esercitato dai Soci di classe B con riferimento alla totalità delle Azioni B offerte e vi siano pertanto ancora Azioni B

rimanenti, ciascuno dei Soci di Minoranza di classe A potrà esercitare il Diritto di Prelazione di classe B in proporzione alle partecipazioni dallo stesso detenuta e, pertanto, anche per detto socio troverà applicazione quanto stabilito ai precedenti articoli, *mutatis mutandis*.

6.6.5. Per l'ipotesi in cui, successivamente al completamento delle formalità di cui alla Procedura di Prelazione e della Procedura di Prelazione di classe B, il diritto di prelazione non risulti esercitato, anche da alcuno dei Soci di Minoranza di classe A, con riferimento alla totalità delle Azioni B offerte e vi siano pertanto ancora Azioni B rimanenti, il Socio Trasferente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle Azioni B offerte, potrà trasferire all'acquirente indicato nell'Offerta di cui alla Procedura di Prelazione di classe B che precede tutte le Azioni B a termini non più favorevoli allo stesso di quelli precisati in detta offerta entro 90 (novanta) giorni di calendario dalla data in cui il Socio Trasferente ha ricevuto le comunicazioni di esercizio del Diritto di Prelazione di classe B, ovvero, ove accetti l'esercizio del Diritto di Prelazione di classe B solo per parte delle azioni offerte potrà, entro lo stesso termine di 90 (novanta) giorni di calendario, trasferire all'acquirente indicato nell'offerta le Azioni B residue a termini non più favorevoli allo stesso di quelli precisati in detta offerta. Ove tale trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il Socio Trasferente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di cui alla Procedura di Prelazione di classe B.

6.7. Diritto di Prelazione di classe C.

6.7.1. Laddove la Procedura di Prelazione di cui al precedente Articolo 6.5 abbia avuto a oggetto Azioni C e il Socio di Maggioranza di classe A non abbia esercitato il Diritto di Prelazione, si applicherà la seguente procedura (in seguito, la "**Procedura di Prelazione di classe C**"):

- (i) il Socio Trasferente sarà tenuto ad offrire le Azioni in vendita preventivamente agli altri soci di classe C e, in subordine, ai soci titolari di Azioni di classe A diversi dal Socio di Maggioranza di classe A ("**Soci di Minoranza di classe A**"), tramite nuova raccomandata con avviso di ricevimento inviata per conoscenza anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione, contenente la

composizione dei diritti offerti e l'indicazione che il Socio di Maggioranza di classe A non ha esercitato la prelazione ai sensi del precedente Articolo 6.5 del presente Statuto, le generalità dell'aspirante acquirente (e, nel caso in cui questi sia una società, le generalità delle persone che direttamente o indirettamente esercitano il controllo su tale acquirente), il corrispettivo e tutti i termini e le condizioni del trasferimento allegando gli accordi raggiunti con il proposto trasferitario o l'offerta da esso presentata, l'avvertenza che, ove uno dei soci di classe C non intenda o non possa esercitare la prelazione, i diritti spettantigli accresceranno automaticamente e proporzionalmente i diritti oggetto di prelazione di quei soci che, viceversa, intendano esercitarla e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato a tali ulteriori diritti all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante, nonché, per l'ipotesi in cui l'offerta provenga da un terzo, dopo lo scadere del periodo di Lock-up, o da uno dei Soci di Minoranza di classe A, l'avvertenza ai Soci di Minoranza di classe A che, ove successivamente al completamento delle formalità di cui alla Procedura di Prelazione e della Procedura di Prelazione di classe C, **(a)** il diritto di prelazione non risulti esercitato dai Soci di classe C ovvero **(b)** il diritto di prelazione non risulti esercitato dai Soci di classe C con riferimento alla totalità delle Azioni C offerte e vi siano pertanto ancora Azioni C rimanenti e il Socio Trasferente non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle Azioni C offerte ovvero **(c)**, ove accetti l'esercizio della prelazione solo per parte delle azioni offerte, detti Soci di Minoranza di classe A potranno esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni da essi detenute (il “**Diritto di Prelazione di classe C**”).

- (ii) Salvo quanto previsto al successivo Articolo 6.7.2, la prelazione potrà essere esercitata dai soci non trasferenti mediante comunicazione inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Socio Trasferente, a ciascuno degli altri soci di

classe C e ai Soci di Minoranza di classe A, per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel termine, stabilito a pena di decadenza di 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto (i), contenente espressa dichiarazione di voler esercitare irrevocabilmente e incondizionatamente la prelazione alle condizioni indicate nella comunicazione del Socio Trasferente di cui al precedente paragrafo (i), restando inteso che, salvo rinuncia espressa, tale prelazione si intenderà automaticamente esercitata anche relativamente ai diritti accresciuti proporzionalmente a ciascun socio per effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci aventi diritto.

6.7.2. Qualora il Socio Trasferente intenda disporre della propria Partecipazione a titolo gratuito ovvero a fronte di un corrispettivo che non sia interamente rappresentato in denaro (così, ad esempio, in caso di permuta, conferimento in natura, fusione, scissione conferimento d'azienda o di ramo d'azienda), troverà applicazione *mutatis mutandis* la disciplina, inclusa la relativa procedura, descritta al precedente Articolo 6.5.3(c).

6.7.3. In caso di esercizio del Diritto di Prelazione di classe C nei termini di cui sopra, il trasferimento delle Azioni in Vendita ai soci che abbiano esercitato tale diritto ed il pagamento del prezzo in contanti dovrà avvenire contestualmente entro 15 (quindici) giorni di calendario dall'ultima delle seguenti date: **(i)** la data in cui il Socio Trasferente ha ricevuto comunicazioni di esercizio della prelazione ai sensi dei precedenti articoli ovvero **(ii)** nel caso in cui l'acquisto delle Azioni in Vendita di parte di uno o più soci che hanno esercitato il diritto di prelazione richieda, ai sensi di legge e regolamento la previa autorizzazione di una pubblica autorità nazionale o comunitaria, entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data in cui il socio interessato abbia ottenuto le relative autorizzazioni, fermo restando che, nel caso in cui anche solo una delle necessarie autorizzazioni non sia stata rilasciata senza condizioni entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data in cui il Socio Trasferente ha ricevuto la comunicazione di esercizio ai sensi del precedente Articolo 6.7.1 (ii), ai fini del presente

articolo, si intenderà che il socio beneficiario non ha esercitato la prelazione e, quindi, il Socio Trasferente potrà liberamente trasferire le Azioni in Vendita all'Offerente alle condizioni e ai termini indicati nella comunicazione di cui al precedente Articolo 6.7.1 (i)

6.7.4. Per l'ipotesi in cui, successivamente al completamento delle formalità di cui alla Procedura di Prelazione e della Procedura di Prelazione di classe C, il diritto di prelazione non risulti esercitato dai Soci di classe C con riferimento alla totalità delle Azioni C offerte e vi siano pertanto ancora Azioni C rimanenti, ciascuno dei Soci di Minoranza di classe A potrà esercitare il Diritto di Prelazione di classe C in proporzione alle partecipazioni dallo stesso detenute e, pertanto, anche per detto socio troverà applicazione quanto stabilito ai precedenti articoli, *mutatis mutandis*.

6.7.5. Per l'ipotesi in cui, successivamente al completamento delle formalità di cui alla Procedura di Prelazione e della Procedura di Prelazione di classe C, il diritto di prelazione non risulti esercitato, anche da alcuno dei Soci di Minoranza di classe A, con riferimento alla totalità delle Azioni C offerte e vi siano pertanto ancora Azioni C rimanenti, il Socio Trasferente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle Azioni C offerte, potrà trasferire all'acquirente indicato nell'Offerta di cui alla Procedura di Prelazione di classe C che precede tutte le Azioni C a termini non più favorevoli allo stesso di quelli precisati in detta offerta entro 90 (novanta) giorni di calendario dalla data in cui il Socio Trasferente ha ricevuto le comunicazioni di esercizio del Diritto di Prelazione di classe C, ovvero, ove accetti l'esercizio del Diritto di Prelazione di classe C solo per parte delle azioni offerte potrà, entro lo stesso termine di 90 (novanta) giorni di calendario, trasferire all'acquirente indicato nell'offerta le Azioni C residue a termini non più favorevoli allo stesso di quelli precisati in detta offerta. Ove tale trasferimento non si verifichi nel termine suindicato, il Socio Trasferente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di cui alla Procedura di Prelazione di classe C.

6.8. *Diritto di Co-vendita dei Soci di Minoranza.*

6.8.1. Decorso Periodo di Lock-up, qualora il Socio di Maggioranza di classe A (anche il “**Socio Oblato**”) procuri o riceva un'offerta da parte di un soggetto

terzo indipendente e in buona fede (l'“**Offerente**”) per l'acquisto di parte ovvero di tutta la partecipazione detenuta dal Socio Oblato nella Società ed intenda accettare detta offerta (l'“**Offerta**”), dovrà procedere a darne comunicazione ai soci di minoranza (di seguito anche gli “**Altri Soci**”), mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, indirizzata agli stessi e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione (o, in sua mancanza, al vicepresidente) (la “**Comunicazione di Co-Vendita**”). Ciascuno di detti Altri Soci avrà la facoltà (ma non l'obbligo) di chiedere che il Socio Oblato faccia sì che l'Offerente, unitamente e oltre alla Partecipazione oggetto dell'Offerta, acquisti anche tutte (e non meno di tutte) le Partecipazioni detenute da tale Altro Socio nella Società (il “**Diritto di Co-vendita**”).

6.8.2. L'intenzione di esercitare il Diritto di Co-vendita dovrà essere comunicata al Socio Oblato, a mezzo raccomandata a.r., anticipata via posta elettronica, indirizzata allo stesso e, per conoscenza, al presidente del consiglio di amministrazione (o, in sua mancanza, al vicepresidente), entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Co-Vendita.

6.8.3. In caso di esercizio del Diritto di Co-vendita, gli Altri Soci avranno diritto:

- (i) di vendere all'Offerente, unitamente alle Partecipazioni oggetto dell'Offerta, tutte (ma non parte de) le Partecipazioni detenute dagli Altri Soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita, a termini e condizioni identiche a quelli offerti per l'acquisto delle Partecipazioni oggetto dell'Offerta, fatta eccezione per quanto indicato al punto (ii) che segue;
- (ii) che l'Offerente riconosca agli Altri Soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita il pagamento di un corrispettivo esclusivamente in denaro e/o azioni quotate, da versare integralmente all'atto del Trasferimento (non soggetto, tra gli altri, a meccanismi di aggiustamento prezzo o equivalenti), corrispondente a quello offerto e accettato dal Socio Oblato (il “**Corrispettivo**”); e
- (iii) che da parte degli Altri Soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita non sia dovuta all'Offerente qualsivoglia dichiarazione e garanzia con riferimento alle Partecipazioni (tranne la sola titolarità

delle stesse e la libertà da vincoli e da gravami delle medesime), alla Società, al suo valore o alla sua situazione patrimoniale o economica, senza assunzione di obblighi di risarcimento, indennizzo o penali.

6.8.4. Il Trasferimento delle Partecipazioni per le quali sia stato esercitato il relativo Diritto di Co-vendita dovrà essere perfezionato per tutti gli Altri Soci contestualmente il giorno, all'ora e nel luogo che il Socio Oblato avrà comunicato con preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi rispetto a tale data. Alla data di trasferimento delle Partecipazioni:

- (i) gli Altri Soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita sottoscriveranno e scambieranno con l'Offerente ogni documento e/o atto necessario al trasferimento allo stesso delle relative Partecipazioni alle condizioni pattuite dal Socio Oblato con l'Offerente; e
- (ii) la compravendita delle Partecipazioni sarà eseguita senza il rilascio da parte degli Altri Soci di dichiarazioni e garanzie o l'assunzione di obblighi di risarcimento, indennizzo, penali o di qualsiasi altro obbligo a loro carico.

6.8.5. Nell'ipotesi in cui l'Offerente non dovesse acquistare, per qualunque ragione, le Partecipazioni degli Altri Soci che abbiano esercitato il Diritto di Co-vendita o il Trasferimento non dovesse aver luogo per qualunque motivo, il Socio Oblato avrà alternativamente l'obbligo **(i)** di acquistare dagli Altri Soci le Partecipazioni che l'Offerente avrebbe dovuto acquistare ovvero **(ii)** di non procedere al Trasferimento delle Partecipazioni oggetto dell'Offerta.

6.8.6. Tutti i Trasferimenti previsti dal presente Articolo 6 sono soggetti alle applicabili disposizioni *antitrust* e/o regolamentari, e dovranno in ogni caso avvenire entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'ottenimento delle relative autorizzazioni *antitrust* e/o regolamentari, ove necessarie, e in ogni caso entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione di un accordo vincolante relativo al Trasferimento delle Azioni.

6.8.7. I Trasferimenti effettuati in violazione delle disposizioni di cui al presente Articolo 6 saranno inefficaci e non opponibili nei confronti della Società.

Articolo 7

(Casi speciali di scioglimento/scissione della Società e recesso)

- 7.1 A far data dal 30 giugno 2035, ciascun Socio di Classe A avrà il diritto **(a)** di richiedere ed ottenere la liquidazione della Società, tramite comunicazione scritta da inviarsi agli altri soci ai sensi del successivo Articolo 24, o **(b)** di richiedere ed ottenere, subordinatamente all'approvazione da parte dei competenti organi sociali di tutte le deliberazioni richieste ai sensi di legge e del presente Statuto, la scissione non proporzionale e totale della Società, con l'assegnazione a ciascun socio (ovvero ad una società interamente Controllata dal singolo socio) della rispettiva, proporzionale, porzione di azioni Pirelli, insieme ad una proporzionale porzione dell'indebitamento della Società e delle altre attività eventualmente detenute dalla Società (in seguito, la "**Procedura di Scissione**"). Il consiglio di amministrazione della Società dovrà adottare e votare ogni e qualsivoglia misura, documento e deliberazione necessari al perfezionamento della Procedura di Scissione entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall'inizio di detta procedura o se la stessa è soggetta a qualsivoglia autorizzazione per legge o per contratto, entro e non oltre il termine di 6 (sei) mesi dall'ottenimento di tali autorizzazioni.
- 7.2 Durante la Procedura di Scissione ciascun socio **(i)** non potrà Trasferire la propria Partecipazione nella Società salvo che nel contesto ed ai limitati fini della Procedura di Scissione e **(ii)** consulterà tempestivamente e costantemente gli altri soci per trovare una soluzione alternativa alla Procedura di Scissione e concordata per la cessione delle rispettive partecipazioni nella Società e/o in Pirelli al fine e con l'obiettivo di massimizzare per tutti i soci i proventi di tale cessione, anche tenendo in considerazione il miglior interesse imprenditoriale della Società e di Pirelli. Qualora i soci raggiungano un accordo su tale cessione, tutte (e non meno di tutte) le Partecipazioni nella Società e/o tutte (e non meno di tutte) le azioni Pirelli assegnate alla Società saranno oggetto di cessione secondo i termini di detto accordo, nonostante ed in luogo della Procedura di Scissione che sarà in tal caso, e ove necessario, revocata.

Nel caso in cui la Procedura di Scissione sia stata attivata da un Socio di Minoranza di Classe A, il Socio di Maggioranza di classe A avrà in ogni caso la facoltà di attivare, per il solo socio che ne abbia fatto richiesta, la scissione non proporzionale e parziale della Società, con l'assegnazione a detto socio (ovvero ad una sua società interamente Controllata) della rispettiva, proporzionale, porzione di azioni Pirelli, insieme ad una proporzionale porzione di cassa o di indebitamento pari alla differenza (positiva o negativa) delle altre attività e passività della Società. Laddove il Socio di Maggioranza di classe A eserciti detta facoltà la Procedura di Scissione dell'intera Società sarà revocata.

- 7.3 Nel caso in cui non sia stata attivata, da nessun Socio titolare di Azioni di classe A, la procedura per la liquidazione o la scissione non proporzionale totale della Società entro 6 (sei) mesi dalla data dalla quale le procedure di scissione o liquidazione potevano essere avviate (e cioè a far data dal 30 giugno 2035), ciascun altro socio titolare di Azioni di classe B e di azioni di classe C avrà la facoltà di recesso che potrà essere esercitato in ogni momento a partire dalla scadenza del predetto periodo di 6 (sei) mesi. Il valore di recesso sarà calcolato nel rispetto dell'art. 2437-ter del codice civile, con riferimento alla medesima data, fermo restando che, laddove sia attivata la Procedura di Scissione parziale in favore del solo / dei soli socio/i recedente/i, o liquidazione, il recesso sarà considerato come non esercitato.

Articolo 8

(Finanziamenti)

- 8.1. La Società può richiedere versamenti in conto capitale o assumere finanziamenti e concedere prestiti in favore delle sue Controllate, sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e del presente Statuto. L'assunzione di finanziamenti avverrà nel rispetto delle, ed entro i limiti consentiti dalle, leggi applicabili e in particolare dei criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

Articolo 9

(Assemblea Ordinaria e Straordinaria)

- 9.1. L'Assemblea è sia ordinaria che straordinaria e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.
- 9.2. L'Assemblea può essere tenuta in qualunque località in Italia, ivi incluso in un luogo diverso dalla sede della Società; il diritto di intervento e rappresentanza in seno all'Assemblea sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.
- 9.3. I titolari di diritti di voto possono nominare un rappresentante munito di procura emessa secondo le vigenti previsioni normative e regolamentari. La procura deve essere conferita per iscritto, deve essere trasmessa alla Società in formato elettronico e la relativa documentazione deve essere conservata tra gli atti della Società. La procura è inefficace in relazione alle materie per le quali non sono state conferite istruzioni di voto.
- 9.4. La convocazione, il diritto di intervento e di voto in Assemblea, la valida costituzione dell'Assemblea e la validità delle delibere assunte dalla stessa sono regolati dalle applicabili disposizioni di legge e del presente Statuto.

Articolo 10

(Convocazione dell'Assemblea)

- 10.1. L'Assemblea può essere convocata dal consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e/o da qualsiasi dei suoi membri tramite invio di un avviso di convocazione, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, a mezzo di: **(i)** lettera inviata a tutti i soci indicati nel libro soci, agli amministratori ed ai sindaci tramite servizio postale o mezzo equivalente, con avviso di avvenuto recapito; o, in alternativa, **(ii)** qualsiasi altro mezzo, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, di posta elettronica, inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione da parte del relativo destinatario.
- 10.2. L'Assemblea può inoltre essere convocata, nei limiti di cui all'art. 2367 del codice civile, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da Azioni A o il

25% del capitale sociale rappresentato da Azioni C, a condizione che la richiesta indichi gli argomenti da trattare.

- 10.3. L'Assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora consentito ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, entro 180 (centoottanta) giorni.
- 10.4. L'Assemblea deve altresì essere convocata, senza ritardo, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal collegio sindacale.
- 10.5. L'avviso di convocazione può indicare una seconda data di convocazione per un giorno diverso, qualora l'Assemblea in prima convocazione non sia validamente costituita.
- 10.6. Il presidente predispose una relazione sui punti all'ordine del giorno.
- 10.7. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto della Società e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; in tal caso, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 11

(Delibere dell'Assemblea)

- 11.1 L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si costituisce e delibera ai sensi di legge, fatta eccezione per le deliberazioni aventi ad oggetto **(i)** gli emolumenti di amministratori e sindaci (ivi inclusi, quelli investiti di particolare cariche) per le quali sono richiesti la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno n. 206.992.497 Azioni A e **(ii)** l'acquisto di azioni proprie, per le quali sono richiesti la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno n. 206.992.497 Azioni A nonché di tanti soci che rappresentino la maggioranza delle Azioni C emesse. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno n. 206.992.497 Azioni A nonché, esclusivamente per le delibere di approvazione di fusioni, scissioni, trasformazioni, aumento o riduzione di capitale nonché altre modifiche

statutarie che impattino negativamente sui diritti dei soci di classe C di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza delle Azioni C emesse, fatta eccezione per le delibere di approvazione della scissione non proporzionale e parziale di cui all'Articolo 7.2, che potranno essere adottate con le maggioranze di legge.

- 11.2 L'Assemblea può approvare regolamenti interni per il proprio funzionamento con deliberazioni da adottarsi con le maggioranze di cui all'Articolo 11.1.

Articolo 12

(Diritto di intervento e voto in Assemblea)

- 12.1 Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Le Azioni di classe A e le Azioni di classe C attribuiscono il diritto di voto in Assemblea ordinaria e straordinaria in conformità a quanto previsto del precedente Articolo 5.2. Le Azioni di classe B attribuiscono il diritto di voto in Assemblea esclusivamente allorquando detta assemblea sia stata convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e sia stata presentata una lista da parte del socio titolare della maggioranza del capitale sociale costituito da Azioni di classe B (il “**Socio di Maggioranza di Classe B**”). Non è ammesso il voto disgiunto.
- 12.2 Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle Azioni o dei relativi certificati azionari.
- 12.3 L'Assemblea si può svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
- (i) siano presenti nello stesso luogo in Italia il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante, i quali provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta l'adunanza in detto luogo;
 - (ii) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- (v) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Articolo 13

(Presidente e segretario)

- 13.1 L'Assemblea sarà presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona eletta a maggioranza dei presenti.
- 13.2 L'Assemblea nominerà un segretario, anche non socio, e qualora necessario anche uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale della riunione è redatto da notaio.
- 13.3 Il presidente dell'Assemblea presiederà la riunione e condurrà il suo svolgimento nel rispetto della legge e del presente Statuto. A tal fine, il presidente, tra le altre cose: (i) verificherà che l'Assemblea è regolarmente costituita; (ii) accerterà l'identità dei presenti e la loro legittimazione a partecipare all'adunanza, ivi incluso tramite procura; (iii) accerterà il raggiungimento dei *quorum* necessari per l'adozione delle delibere assembleari; (iv) dirigerà la riunione, anche disponendo un differente ordine di trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno indicati nell'avviso di convocazione dell'adunanza assembleare. Il presidente prenderà inoltre le misure idonee a consentire l'ordinato svolgimento della discussione e della votazione, ne stabilirà la procedura ed accerterà i relativi risultati.

Articolo 14

Assemblee speciali di categoria

- 14.1 Alle assemblee speciali di ciascuna categoria di azioni si applicano le regole delle assemblee straordinarie, salvo quanto eventualmente diversamente disposto dal presente Statuto.

- 14.2 Gli azionisti di ciascuna categoria hanno diritto di nominare un rappresentante comune il quale rimane in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi. Gli eventuali relativi costi sono a carico della Società/dei soci della categoria che hanno nominato il proprio rappresentante.
- 14.3 I rappresentanti comuni hanno diritto di prendere parte alle assemblee di ciascuna categoria.
- 14.4 Le assemblee di categoria sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa.

Articolo 15

(Nomina del Consiglio di Amministrazione)

- 15.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto:
- (A) per il caso in cui siamo presenti più Soci di Minoranza di Classe A (purché non Affiliati tra loro) da:
- (a) 6 (sei) amministratori; ovvero
 - (b) 7 (sette) amministratori, ove sia stata presentata (e votata) una lista da parte del Socio di Maggioranza di Classe B (intendendosi per tale il socio di Classe B avente il maggior numero di azioni B) o una lista da parte del Socio di Maggioranza di Classe C (intendendosi per tale il socio di Classe C avente il maggior numero di azioni C); ovvero
 - (c) 8 (otto) amministratori, ove siano state presentate (e votate) sia una lista da parte del Socio di Maggioranza di Classe B sia una lista da parte del Socio di Maggioranza di Classe C; ovvero
 - (d) 9 (nove) amministratori, qualora l'assemblea fissi in nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e siano state presentate (e votate) sia una lista da parte del Socio di Maggioranza di Classe B sia una lista da parte del Socio di Maggioranza di Classe C ; ovvero
- (B) per il caso in cui sia presente un solo Socio di Minoranza di Classe A (ovvero, per chiarezza, anche più Soci di Minoranza di Classe A che siano tutti Affiliati tra loro): da

- (a) 5 (cinque) amministratori; ovvero
- (b) 6 (sei) amministratori, ove sia stata presentata (e votata) una lista da parte del Socio di Maggioranza di Classe B o una lista da parte del Socio di Maggioranza di Classe C; ovvero
- (c) 7 (sette) amministratori, ove siano state presentate (e votate) sia una lista da parte del Socio di Maggioranza di Classe B sia una lista da parte del Socio di Maggioranza di Classe C.

Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

15.2 Il consiglio di amministrazione è nominato sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi paragrafi del presente articolo 15, nelle quali i candidati sono indicati secondo ordine numerico progressivo. Le liste presentate dai soci devono **(a)** essere sottoscritte dai soci che le presentano e **(b)** essere depositate presso la sede della Società ed essere messe a disposizione almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede sociale della Società e devono contenere ciascuna un numero di candidati pari al numero massimo degli amministratori da eleggere.

15.3 Ciascun socio titolare, anche congiuntamente ad altri soci, di almeno n. 22.800.001 Azioni A può presentare, o concorrere alla presentazione di, una lista. Inoltre, **(i)** il Socio di Maggioranza di Classe B può presentare una lista composta da un unico nominativo, **(ii)** il Socio di Maggioranza di Classe C può presentare una lista composta da un unico nominativo. Ciascun socio, unitamente alle sue Affiliate, può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun candidato può apparire su una sola lista, a pena di ineleggibilità assoluta. Le liste non conformi alle previsioni di cui sopra non potranno essere votate. Ciascun socio può votare a favore di una sola lista. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di

ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge per le rispettive cariche.

15.4 Alla elezione degli Amministratori si procederà come di seguito precisato:

(A) per il caso in cui siano presenti più Soci di Minoranza di classe A (purché non Affiliati tra loro):

(a) dalla lista di Azioni di classe A che abbia ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti 4 (quattro) - o, nel caso di cui all'Articolo 15.1(A) ove il numero complessivo di amministratori sia determinato in 9 (nove), 5 (cinque) amministratori - e il primo degli amministratori eletti sarà nominato Presidente del consiglio di amministrazione; e

(b) altri 2 (due) amministratori saranno tratti rispettivamente dalla seconda e dalla terza lista di Azioni di classe A che abbiano ottenuto il maggior numero di voti (anche a parità di voti tra loro);

(c) ove presentata, 1 (uno) ulteriore amministratore sarà tratto dalla lista del Socio di Maggioranza di Classe B, purché votata da almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da Azioni B, e

(d) ove presentata, 1 (uno) ulteriore amministratore sarà tratto dalla lista del Socio di Maggioranza di Classe C, purché votata da almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da Azioni C, ovvero

(B) per il caso in cui sia presente un solo Socio di Minoranza di classe A (ovvero, per chiarezza, anche più Soci di Minoranza di Classe A che siano tutti Affiliati tra loro):

(a) dalla lista di Azioni di classe A che abbia ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti 4 (quattro) amministratori e il primo degli amministratori eletti sarà nominato Presidente del consiglio di amministrazione; e

(b) 1 (uno) altro amministratore sarà tratto dalla seconda lista di Azioni di classe A che abbia ottenuto il maggior numero di voti;

- (c) ove presentata, 1 (uno) ulteriore amministratore sarà tratto dalla lista del Socio di Maggioranza di Classe B, purché votata da almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da Azioni B, e
- (d) ove presentata, 1 (uno) ulteriore amministratore sarà tratto dalla lista del Socio di Maggioranza di Classe C, purché votata da almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da Azioni C.

Qualora venga proposta un'unica lista da parte dei soci titolari di Azioni di classe A, risulteranno eletti tutti gli Amministratori elencati in tale lista. Qualora vengano proposte solo due liste da parte dei soci titolari di Azioni di classe A e ricorra l'ipotesi di cui alla precedente lettera (A), dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti i 4 (quattro) o 5 (cinque) amministratori di cui al precedente punto (a) e dalla seconda lista i 2 (due) amministratori di cui al precedente punto (b) (ferma la nomina degli ulteriori amministratori ai sensi dei precedenti punti (c) e (d), ove presentate le rispettive liste).

Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, ovvero qualora i candidati indicati nelle liste siano in numero insufficiente a ricoprire gli incarichi di consigliere da assegnare, alla nomina dei rimanenti amministratori, rispetto a quelli eletti ai sensi del precedente paragrafo, ovvero di tutti gli amministratori qualora nessuna lista sia presentata, non si procederà con il sistema del voto di lista sopra indicato, ma con deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze di legge.

- 15.5 Qualora nel corso dell'esercizio un amministratore si dimetta, sia revocato o comunque venga a cessare dall'incarico per qualsiasi causa, questi verrà sostituito dal primo candidato non eletto tratto dalla medesima lista a cui apparteneva l'amministratore cessato o – in caso di impedimento del primo candidato non eletto – dal candidato immediatamente successivo non eletto tratto dalla medesima lista. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo sostituire l'amministratore cessato con i candidati non eletti della medesima lista, si provvederà ai sensi di legge.

- 15.6 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, i restanti consiglieri di amministrazione cesseranno automaticamente dall'incarico e tale cessazione avrà effetto dal momento in cui il consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare. In tale ipotesi, l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione sarà convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.
- 15.7 Se vengono a cessare, per dimissioni o altrimenti, tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

(Presidente, Amministratore Delegato e rappresentanza)

- 16.1 Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto ai sensi dell'articolo 15.4. Il consiglio di amministrazione può eventualmente designare uno o più vice presidenti e uno o più amministratori delegati in conformità alle disposizioni del presente Statuto, fissandone i poteri, fatti salvi i poteri di legge o di Statuto. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17.3, il presidente ha la rappresentanza legale della Società, anche in sede processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione) e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
- 16.2 Gli altri amministratori hanno la rappresentanza legale della Società nei limiti dei poteri ad essi delegati o in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.
- 16.3 Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare, anche in via permanente, un segretario, anche estraneo al consiglio di amministrazione stesso. Il consiglio di amministrazione può approvare regolamenti interni per il proprio funzionamento con deliberazioni da adottarsi con le maggioranze di cui all'Articolo 17.3.

Articolo 17

(Poteri del consiglio di amministrazione, delibere del consiglio di amministrazione)

- 17.1 Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e provvede, in particolare, a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto alle competenze, anche autorizzative, dell'Assemblea.
- 17.2 Al fine di dare esecuzione alle proprie delibere e adempiere ai propri doveri di gestione, il consiglio di amministrazione può, entro i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, delegare gli opportuni poteri all'amministratore delegato.
- 17.3 Salvo ove diversamente previsto nell'articolo 17.1:
- (A) le delibere aventi ad oggetto le materie di seguito indicate si intenderanno in ogni caso riservate al consiglio di amministrazione e, pertanto, non potranno essere oggetto di delega (salvo quanto previsto al punto (iii) di cui infra), nonché potranno essere adottate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica tratti dalle liste presentate dai soci titolari di Azioni A: qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione o la concessione di diritti reali o gravami di qualsiasi tipo) concernente le azioni proprie eventualmente detenute dalla Società (le "**Azioni proprie**") e/o la partecipazione detenuta dalla Società in Pirelli (la "**Partecipazione Pirelli**") e/o operazione (sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo) che riguardi, direttamente o indirettamente, le Azioni proprie della Società e/o la Partecipazione Pirelli qualunque altra partecipazione eventualmente detenuta dalla Società, ovvero che riguardi o possa riguardare, direttamente o indirettamente, il trasferimento (anche parziale) di Azioni proprie della Società e/o della Partecipazione Pirelli e/o qualunque altra partecipazione eventualmente detenuta dalla Società o il compimento di atti dispositivi di qualunque natura (anche attraverso la concessione di diritti a terzi o la costituzione

di vincoli o gravami), nonché la sottoscrizione di qualunque accordo, contratto o patto relativo alle Azioni proprie della Società e/o alla Partecipazione Pirelli e/o qualunque altra partecipazione eventualmente detenuta dalla Società, inclusa la sottoscrizione di intese o accordi anche di carattere non vincolante, il conferimento di mandati (anche di carattere esplorativo), nonché l'avvio di trattative in relazione a quanto precede;

- (ii) qualsiasi acquisizione, cessione, trasferimento o ogni altro atto di disposizione, in tutto o in parte, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione o la concessione di diritti reali o gravami di qualsiasi tipo), concernenti beni immobili o mobili (diversi dalle Azioni proprie e/o dalla Partecipazione Pirelli e/o altri strumenti finanziari, con riferimento ai quali si applica il punto (i) che precede), da parte della Società per un valore superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;
- (iii) qualsiasi atto inerente la liquidazione o dismissione di qualsiasi altra attività o passività diversa dalla Partecipazione Pirelli, fermo restando che il consiglio di amministrazione potrà, sempre all'unanimità degli amministratori tratti dalle liste presentate dai soci titolari di Azioni A, delegare in tutto o in parte le determinazioni relative a detti atti;
- (iv) qualsivoglia operazione (sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo), che imponga, all'esito della stessa, il lancio di un'OPA obbligatoria su Pirelli, nonché qualsiasi decisione relativa a tale OPA;
- (v) l'assunzione da parte della Società di qualsiasi debito di natura finanziaria, in qualsiasi forma (incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mediante ristrutturazione del debito esistente, stipulazione di nuovi finanziamenti o emissione di titoli o strumenti di debito) e per qualunque finalità, nonché il rilascio di qualsiasi garanzia, personale o

reale, o impegni di indennizzo o manleva, fatta eccezione per le previsioni di cui ai contratti relativi al finanziamento sottoscritto da Camfin in data 1 aprile 2022 con Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco BPM S.p.A.;

(vi) la determinazione e modifica dei compensi dei componenti del consiglio di amministrazione della Società e/o investiti di particolari cariche;

(vii) la stipulazione di qualsiasi contratto di valore superiore – o che determini impegni superiori - a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate;

(B) mentre in tutti gli altri casi (incluse le delibere concernenti l'approvazione del (progetto di) bilancio annuale e, se del caso, del *budget* fermi i limiti previsti sopra da (i) a (vii), nonché in relazione alle delibere di approvazione del progetto di scissione non proporzionale e parziale di competenza del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 7.2 del presente Statuto), il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la maggioranza degli amministratori in carica, fermo restando che in caso di parità di voti, il voto del presidente del consiglio di amministrazione varrà doppio (*casting vote*).

Articolo 18

(Riunioni del consiglio di amministrazione)

18.1 Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché tale luogo si trovi in Italia, tutte le volte che il presidente del consiglio di amministrazione lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di qualsiasi amministratore della Società o del Collegio Sindacale.

18.2 Le adunanze del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da qualsiasi altro amministratore che ne faccia le veci. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono convocate con comunicazione scritta predisposta in lingua italiana, da indirizzarsi a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci al domicilio risultante dai libri sociali mediante lettera raccomandata, lettera trasmessa a mani o di

posta elettronica, che dovrà essere ricevuta almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi – o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima – rispetto al giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza. Anche in assenza di formale convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

18.3 A richiesta di ciascun amministratore, le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della riunione ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante videoconferenza o audioconferenza può riguardare anche la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante).

- 18.4 Il presidente della riunione è assistito da un segretario, designato dallo stesso anche tra non amministratori.
- 18.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario e devono essere trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 19

(Remunerazione degli amministratori)

- 19.1 I membri del consiglio di amministrazione non riceveranno alcun compenso per la carica, fatta eccezione per un gettone di partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione.
- 19.2 In ogni caso, gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese documentate e ragionevolmente sostenute nell'esercizio del proprio incarico con rinuncia ad ogni diritto, pretesa e a qualsiasi compenso che avrà effetto a far data dall'accettazione dell'incarico.

Articolo 20

(Collegio Sindacale)

- 20.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti. Il collegio sindacale sarà nominato sulla base di liste da presentarsi da parte dei soci titolari di Azioni A come segue. Le liste presentate da detti soci devono (a) essere sottoscritte dai soci che le presentano, (b) essere depositate presso la sede della Società ed essere messe a disposizione almeno 2 (due) giorni di calendario prima della data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina del collegio sindacale. Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede sociale.
- 20.2 Ciascun socio titolare, anche congiuntamente ad altri soci, di una partecipazione almeno pari a n. 47.384.370 Azioni A può presentare, o concorrere alla presentazione di, una lista. Ciascun socio, unitamente alle sue Affiliate, può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun candidato può apparire su una sola lista. Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Le liste non conformi a quanto sopra non potranno essere votate. Unitamente a ciascuna lista, dovranno

depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge per le rispettive cariche.

20.3 All'elezione del collegio sindacale si procederà come di seguito precisato:

- (a) dalla lista di Azioni di classe A che abbia ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- (b) dalla seconda lista di Azioni di classe A che abbia ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti il restante membro effettivo, che assumerà la carica di Presidente del collegio sindacale e il restante membro supplente.

Ove non siano presentate liste o il numero dei candidati indicati nelle liste sia insufficiente a ricoprire gli incarichi di sindaco da assegnare, i rimanenti componenti rispetto a quelli eletti ai sensi del paragrafo che precede ovvero tutti i componenti del collegio sindacale qualora nessuna lista sia presentata, verranno eletti dall'Assemblea nei modi di legge.

20.4 La cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca dei componenti del collegio sindacale sono regolate dalla legge, fermo restando che nel caso di cessazione, decadenza o revoca di un sindaco:

- (i) subentreranno, secondo l'ordine progressivo, candidati non eletti tratti dalla lista di Azioni di classe A di provenienza del sindaco cessato, decaduto o revocato;
- (ii) la prima Assemblea ordinaria successiva procederà all'integrazione del collegio sindacale previa presentazione di una candidatura da parte dei soci che avevano presentato la lista di Azioni di classe A di provenienza del sindaco cessato, decaduto o revocato ovvero, in mancanza di tale presentazione, ai sensi di legge.

20.5 Il presidente del collegio sindacale sarà iscritto nel registro dei revisori legali.

20.6 I membri del collegio sindacale dovranno avere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle applicabili disposizioni di legge.

- 20.7 I sindaci rimangono in carica per tre esercizi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.
- 20.8 Ai sindaci effettivi spetta il compenso calcolato in base alle tariffe professionali, ove non sia stato determinato dall'Assemblea.
- 20.9 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni del collegio sindacale sono validamente tenute con la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti alla riunione.
- 20.10 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e partecipare alla discussione ed intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Ove i requisiti di cui sopra siano rispettati, la riunione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente del collegio sindacale o, in sua assenza, nel luogo in cui si trova il sindaco più anziano per età.

Articolo 21

(Revisione legale dei conti)

- 21.1 La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito pubblico registro. Tuttavia, ove si verificano le condizioni previste dall'art. 2409-bis, comma 2, del codice civile, la revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea ordinaria della Società al collegio sindacale.
- 21.2 I requisiti, i doveri, l'attribuzione della revisione legale dei conti e le responsabilità della società di revisione sono regolati dalla legge.

Articolo 22

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23

(Utili)

Il 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio annuale della Società sarà dedotto per essere allocato alla riserva legale ordinaria fintantoché quest'ultima non raggiunga un quinto del capitale sociale della Società. La porzione rimanente, di cui l'Assemblea abbia deliberato la distribuzione, sarà ripartita tra i soci in misura proporzionale alle Azioni da ciascuno di essi possedute.

Articolo 24

(Scioglimento)

La Società si scioglie per le cause stabilite dalla legge e nelle ipotesi previste all'articolo 7, su richiesta di qualsiasi Socio titolare di Azioni di classe A, tramite comunicazione scritta da inviarsi agli altri soci a mezzo raccomandata a.r., anticipata via fax o e-mail, agli indirizzi risultanti dal libro soci della Società, ed al consiglio di amministrazione della Società (la “**Comunicazione di Scioglimento**”), che rappresentano una causa di scioglimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2484, comma 1, n. 7), del codice civile, e la procedura di scioglimento sarà realizzata nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto. A seguito della ricezione della Comunicazione di Scioglimento, il consiglio di amministrazione della Società **(i)** accerterà il verificarsi di una causa di scioglimento della Società e provvederà nel rispetto delle formalità previste dall'art. 2484, comma 3, del codice civile e **(ii)** delibererà la convocazione dell'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 2487 del codice civile. Qualora il consiglio di amministrazione non adempia le formalità di cui sopra, ciascun socio titolare di Azioni A, amministratore e/o sindaco della Società avrà diritto di presentare istanza al tribunale del luogo ove ha sede la Società perché detto tribunale accerti il verificarsi di una causa di scioglimento della Società con decreto da registrare presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2484, comma 3, del codice civile. L'Assemblea, convocata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2487 del codice civile, delibererà sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Qualora l'Assemblea della Società non si riunisca ovvero non adotti le delibere di cui sopra, ciascun socio, amministratore e sindaco della Società ai sensi dell'art. 2487, comma 2, del codice civile avrà diritto di presentare

istanza al tribunale del luogo ove ha sede la Società perché detto tribunale adotti un decreto contenente le determinazioni in questione.

Articolo 25

(Libro Soci)

Il domicilio dei soci, amministratori, sindaci e revisori, i rispettivi numeri di fax, indirizzi e-mail o altri recapiti – per quanto concerne i rapporti con la Società ed ai fini di qualsiasi comunicazione prevista dal presente Statuto o che deve essere inviata dalla Società ai suoi soci – sono quelli risultanti dal libro soci.

Articolo 26

(Previsioni Finali)

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.